

PREMESSA

Premesso che il Mediatore Creditizio è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla legislazione vigente sulla mediazione creditizia

Premesso che la redazione del presente codice deontologico è stata elaborata dal Consiglio Federale della F.I.M.E.C. ed è suscettibile di eventuali future integrazioni e modifiche

Vengono qui di seguito elencati i principi generali e definite le norme di comportamento a cui si deve attenere il Mediatore Creditizio iscritto alla F.I.M.E.C. - Federazione Italiana Mediatori Creditizi.

Il codice è strutturato in quattro Sezioni:

- Sezione prima: *PRINCIPI GENERALI*
- Sezione seconda: *RAPPORTI CON LA CLIENTELA*
- Sezione terza: *RAPPORTI CON I COLLEGHI*
- Sezione quarta: *RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE*

CODICE DEONTOLOGICO

Sezione prima *PRINCIPI GENERALI*

Art. 1

Il Mediatore Creditizio è un libero professionista che in piena libertà, autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Art. 2

Il Mediatore Creditizio che svolge abitualmente, anche se non a titolo esclusivo, l'attività di mediazione creditizia è tenuto all'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 3

Il Mediatore Creditizio, nell'esercizio della propria attività professionale, deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede. Deve svolgere il proprio compito con semplicità e chiarezza al fine del soddisfacimento delle parti.

Art. 4

Il Mediatore Creditizio nello svolgimento della propria attività deve rispettare il segreto professionale. E' inoltre suo compito richiedere e far rispettare la massima riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori e a tutte le persone che partecipano allo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 5

La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto il Mediatore Creditizio deve osservarle in modo rigoroso.

Art. 6

Il Mediatore Creditizio ha il dovere di mantenere alto il livello della propria preparazione professionale mediante un costante aggiornamento al fine di garantire una prestazione sempre più qualificata.

Art. 7

Il Mediatore Creditizio deve conoscere il sistema bancario e creditizio nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale.

Sezione seconda

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Art. 8

Il Mediatore Creditizio nell'accettazione di un incarico deve valutare obiettivamente di essere in grado di espletarlo con adeguata competenza.

Art. 9

Il Mediatore Creditizio deve sempre pubblicizzare il proprio numero di iscrizione all'Albo e eventualmente il numero di iscrizione all'Albo della Società per la quale opera.

Art. 10

Il Mediatore Creditizio deve operare in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definisca il tipo di prestazione e l'ammontare della provvigione.

Art. 11

L'incarico dovrà essere definito nel tempo.

Art. 12

Il Mediatore Creditizio deve accettare l'incarico nei limiti della propria esperienza e preparazione, valutandolo con attenzione e informando il cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni del caso.

Sezione Terza
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 13

E' escluso ogni rapporto professionale con sedicenti Mediatori Creditizi non iscritti all'Albo dell'UIC.

Art. 14

Il Mediatore Creditizio deve comportarsi con lealtà nei confronti dei colleghi evitando con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a loro danno.

Art. 15

Il Mediatore Creditizio deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti o pareri sull'attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità. Ove venga a conoscenza che di uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve rifiutare l'incarico, fino a quando l'incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato.

Sezione Quarta
RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE

Art. 16

Il principio di lealtà, alla base dei rapporti tra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con la Federazione, tanto a livello nazionale che locale, alla quale il Mediatore Creditizio dovrà prestare la sua collaborazione.

Art. 17

Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Mediatori Creditizi questi potranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi preposti dalla F.I.ME.C.

Art. 18

Ogni Mediatore viene autorizzato dalla F.I.ME.C a pubblicizzare il proprio numero di iscrizione alla Federazione. Viene autorizzato anche l'utilizzo del Logo salvo approvazione e con specificazione della qualifica di iscrizione (associato/aderente).

